REGOLAMENTO (CEE) N. 96/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1986

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2918/85 del Consiglio per quanto concerne il trasferimento di frumento tenero verso l'Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 870/85 (4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2918/85 del Consiglio, del 17 ottobre 1985, relativo alla vendita, in Irlanda e nell'Irlanda del Nord, di cereali detenuti dagli organismi d'intervento britannico ed irlandese, ai fini del loro smercio nell'alimentazione animale (5), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2918/85, l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento irlandese 55 000 t di frumento tenero destinato ad essere impiegato nell'alimentazione animale ; che è opportuno adottare le modalità di applicazione di tali misure ;

considerando che l'organismo d'intervento irlandese deve essere rapidamente informato dei luoghi di magazzinaggio del quantitativo da trasferire ; che tali informazioni, nonché quelle relative ai luoghi di magazzinaggio in Irlanda, devono essere trasmesse alla Commissione, affinché possa, in particolare, valutare le incidenze finanziarie del trasferimento ;

considerando che, onde reperire i mezzi più economici per realizzare detta operazione, è opportuno fare ricorso ad una procedura di gara per il trasporto verso l'Irlanda ;

considerando che i trasferimenti di cui trattasi sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (6), e a quelle del regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1055/77, relativo al magazzinaggio e ai movimenti dei prodotti acquistati da un organismo d'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 (8) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In conformità del regolamento (CEE) n. 2918/85, l'organismo d'intervento britannico mette a disposizione dell'organismo d'intervento irlandese 55 000 t di frumento tenero destinato ad essere impiegato nella alimentazione animale.

2. Il frumento tenero deve essere trasferito nei magazzini delle regioni portuali dell'Irlanda.

3. Gli organismi d'intervento interessati constatano, prima del carico, le caratteristiche del prodotto in causa e convengono sulla scelta dei luoghi di magazzinaggio, di partenza e di destinazione, onde ridurre al massimo le spese di trasporto, nonché sulle date di prelevamento del prodotto. Gli elenchi di dette località sono comunicati senza indugio alla Commissione.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento irlandese prende in consegna il frumento tenero caricato sul mezzo di trasporto nel luogo di magazzinaggio dell'organismo d'intervento di partenza e ne assume la responsabilità a decorrere da tale momento.

2. L'importo delle spese di trasporto del prodotto in questione è stabilito dall'organismo d'intervento irlandese mediante una procedura di gara. Tali spese includono :

a) il trasporto (escluso il carico) dal luogo di magazzinaggio di partenza sino al luogo di magazzinaggio di destinazione (escluse le operazioni di scarico) ;

b) le spese di assicurazione per la copertura del prezzo d'acquisto della merce determinato in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 2124/85 della Commissione, del 26 luglio 1985, recante misure conservative nel settore dei cereali diversi dal grano duro (9).

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 102 del 19. 4. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 280 del 22. 10. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 189 del 29. 7. 1977, pag. 36.
(8) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.
(9) GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 31.

3. La gara può vertere su una o più partite.

4. L'organismo d'intervento irlandese stabilisce le clausole e le condizioni della gara in conformità del disposto del presente regolamento. Deve essere in particolare prevista la costituzione di una cauzione che garantisca il buon esito delle operazioni oggetto della gara, nonché la possibilità di presentare le offerte mediante telescritto.

Le condizioni di gara devono inoltre garantire parità di accesso e di trattamento a tutti gli interessati, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità. A tal fine, gli organismi d'intervento, dopo la firma della decisione di gara, comunicano alla Commissione la data di apertura della gara. Non appena ricevuta, detta informazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le offerte possono essere presentate all'organismo d'intervento irlandese entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di tale pubblicazione.

Le offerte presentate presso l'organismo d'intervento irlandese sono fatte e accettate in sterline irlandese.

5. È dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha offerto le condizioni migliori.

Tuttavia, se le offerte non corrispondono ai prezzi ed alle spese normalmente praticati, l'aggiudicazione non ha luogo.

6. L'organismo d'intervento irlandese informa la Commissione dello svolgimento delle operazioni di gara e ne comunica immediatamente i risultati alla Commissione stessa e all'organismo d'intervento britannico.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente